



www.comuneditarvisio.com

COMUNE DI TARVISIO

Provincia di Udine

33018 TARVISIO – Via Roma, 3 –
C.F. 00251670303 –

Guida al Versamento della

II RATA SALDO

Imposta Municipale Unica – I.M.U.

Anno 2020

COMUNE DI TARVISIO

A cura del Servizio Tributi

Per informazioni:

Tel. 0428/2980 digitare 2 e poi 1

Indirizzo e-mail: tributi@com-tarvisio.regione.fvg.it

Pec: comune.tarvisio@certgov.fvg.it

Riferimenti normativi:

Legge 27 Dicembre 2019 n°160 Art.1 commi 739 – 783

Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con delibera C.C. n. 49 del 13.07.2020,

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104

Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137

Chi è tenuto al pagamento dell'IMU?

L'Imposta Municipale Unica – IMU – è dovuta dal proprietario ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie di **fabbricati** (compresa l'abitazione principale nel caso appartenga alla categoria A/1 – A/8 – A/9 e le relative pertinenze) e di **aree fabbricabili**.

I **terreni agricoli** e i **fabbricati rurali ad uso strumentale** ubicati nel Comune di Tarvisio sono esentati dal versamento dell'imposta, in quanto ricadenti in area montana.

SALDO IMU 2020

Con deliberazione consiliare n. 51 del 13 luglio 2020 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020. Sono state disposte delle agevolazioni per le attività colpite dalla crisi economica derivata dal Covid-19.

Aliquote in vigore per l'anno 2020:

ALIQUOTA ORDINARIA	1,06%
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE (CAT. C2, C6, C7)	0,4%
ALIQUOTA IMMOBILI ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE POSSEDUTI DALLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE REGOLARMENTE ASSEGNATI (non alloggi sociali già esenti)	0,5%
ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO AI SENSI DELL'ART. 43 DEL TESTO UNICO DI CUI AI DPR 917/1986 CON ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE D	0,275%
ALIQUOTA RIDOTTA PER UN'UNICA UNITA' IMMOBILIARE A DESTINAZIONE ABITATIVA E RELATIVE PERTINENZE POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO IN ITALIA DA CITTADINO ITALIANO NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO (Iscritto A.I.R.E.)	0,46%
IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE D (ad esclusione di quelli rurali)	0,76%
IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI (BENI MERCE)	0,25%
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	0,00%

ATTENZIONE: il **Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137**, meglio noto con il nome di Decreto Ristori, ha confermato l'esenzione **anche per il saldo IMU 2020** per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, in cui si svolgono le attività economiche sospese o limitate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, **a condizione che i proprietari dei suddetti immobili siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

Ferme restando le disposizioni dell'art. 78 del D. L. n. 104/2020, **non è dovuta la seconda rata dell'Imu 2020** per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le seguenti attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle stesse attività:

Trasporto con taxi, Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente, Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano, Alberghi, Villaggi turistici, Ostelli della gioventù, Rifugi di montagna, Colonie marine e montane, Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, Attività di alloggio connesse alle aziende agricole, Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, Ristorazione con somministrazione, Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole, Gelaterie e pasticcerie, Gelaterie e pasticcerie ambulanti, Ristorazione ambulante, Ristorazione su treni e navi, Catering per eventi, banqueting, Bar e altri esercizi simili senza cucina, Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, Attività di proiezione cinematografica, Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport, Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi, Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento, Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca, Attività delle guide e degli accompagnatori turistici, Organizzazione di convegni e fiere, Altra formazione culturale, Attività nel campo della recitazione, Altre rappresentazioni artistiche, Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli, Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, Altre creazioni artistiche e letterarie, Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo), Gestione di stadi, Gestione di piscine, Gestione di impianti sportivi polivalenti, Gestione di altri impianti sportivi nca, Attività di club sportivi, Gestione di palestre, Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi, Altre attività sportive nca, Parchi di divertimento e parchi tematici, Discoteche, sale da ballo night-club e simili, Sale giochi e biliardi, Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca, Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby, Attività di altre organizzazioni associative nca, Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali), Stabilimenti termali, Organizzazione di feste e cerimonie.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO: l'art. 1, comma 53, della legge 28/12/15, n. 208 introduce il comma 6bis all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone, dal 2016, la **riduzione del 25% dell'Imu** per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Come si calcola l'IMU sui fabbricati?

Per prima cosa bisogna calcolare il valore imponibile dei **fabbricati**.

La rendita catastale dei nostri fabbricati risultante all'Agenzia del Territorio - Catasto Urbano e vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione va rivalutata del 5%. La rendita la si può reperire, oltre che dagli atti catastali, sugli atti notarili di compravendita, successione, etc.

Sulla rendita rivalutata va poi applicato il moltiplicatore previsto per la categoria catastale dell'immobile, come risulta dalla seguente tabella:

Categorie	Coefficienti
Gruppo catastale A (con esclusione dell'A/10)	160
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Gruppo catastale B	140
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale D (con esclusione della D/5)	65

Categoria catastale D/5	80
Categoria catastale C/1	55

Per i fabbricati con rendite presunte il valore è determinato applicando all'ammontare della rendita proposta ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (procedura DOCFA) rivalutata del 5 per cento, il corrispondente moltiplicatore.

Il valore ottenuto dalla moltiplicazione della rendita rivalutata del 5% x il moltiplicatore è il valore imponibile dei fabbricati.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per gli immobili di interesse storico ed artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. In quest'ultimo caso, l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva **che attesti la dichiarazione d'inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.**

Al valore imponibile IMU, si applica l'aliquota prevista per la tipologia di immobile nell'anno in oggetto.

Ogni contribuente dovrà tenere conto della propria quota di possesso (100%, 50%, etc) ed eventualmente del periodo dell'anno durante il quale tale condizione si è verificata (1 mese, 4 mesi, etc). Il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per **più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. Il giorno di trasferimento** del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze non deve essere versata in quanto esente a meno che non appartenga alle categorie A/1 – A/8 – A/9.

Per abitazione principale ai fini IMU si intende il fabbricato iscritto in catasto come **UNICA unità immobiliare**, nel quale il possessore e **i componenti del suo nucleo familiare** hanno stabilito **dimora abituale e residenza anagrafica.**

ATTENZIONE all'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per usufruire dell'esenzione sull'abitazione principale! L'art. 1 comma 741 lett. b) della Legge 160/2019 prevede che, nell'abitazione principale per essere considerata tale, devono risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente sia il proprietario che i componenti del nucleo familiare. Pertanto nel caso di coniugi non legalmente separati con residenze in Comuni diversi non è possibile applicare tale istituto premiale.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione ai componenti del nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Le pertinenze ammesse a godere dei benefici previsti per l'abitazione principale devono avere le seguenti categorie catastali:

- C/2 Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte disgiunte dall'abitazione principale e con rendita autonoma;
- C/6 Box o posti auto pertinenziali;
- C/7 Tettoie chiuse o aperte

La legge stabilisce che si possano considerare pertinenze tali unità nel numero massimo di **una per ciascuna tipologia.**

Per il versamento dell'IMU su abitazione principale (di categoria A/1 – A/8 – A/9) e pertinenze si applica l'aliquota del 4 per mille e dal totale dovuto va sottratta la **detrazione** spettante per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare.

Tale detrazione è fissata in **200,00 €** annui e va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se più soggetti passivi utilizzano la medesima abitazione principale, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Sono equiparate all'abitazione principale:

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- la casa familiare assegnata al genitore **affidatario dei figli**, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al **genitore affidatario** stesso. L'Imu deve essere versata dal coniuge cui è stata assegnata l'ex casa familiare. Attenzione: la casa assegnata diventa tassabile solo in capo al coniuge assegnatario. L'altro coniuge quindi potrà sempre beneficiare delle agevolazioni per l'abitazione principale sull'eventuale altro immobile posseduto nel quale risiede e dimora abitualmente.
- L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Non sono più equiparabili le abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE).

USO GRATUITO GENITORI/FIGLI: per tale agevolazione si veda la risoluzione 17/02/2016 n° 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardante alcuni chiarimenti in seguito alle modifiche recate dall'art. 1 comma 380 della L.228/2012 .

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda **una sola abitazione** in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Come si calcola l'IMU sulle aree fabbricabili?

Il valore imponibile di un'area fabbricabile è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Al valore dovrà essere poi applicata l'aliquota ordinaria prevista dal Comune.

Come per i fabbricati, l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed al periodo dell'anno nel quale si è avuto il possesso dell'area.

Di seguito la tabella in cui sono elencati i valori indicativi di riferimento per il Comune di Tarvisio, salvo eventuale accertamento di valore commerciale.

TABELLA VALORI AREE EDIFICABILI (ultimo aggiornamento con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 10/05/2016):

Destinazione d'uso	ZONA 1 Tarvisio – Camporosso	ZONA 2 Coccau – Fusine V.R. – Rutte	ZONA 3 Cave del Predil - Plezzut
BA	--	€ 22,00	€ 14,67
BA1	€ 6,60	--	--
B1	€ 55,00	€ 27,50	€ 18,33
B2	€ 44,00	€ 22,00	€ 14,67
B3	€ 33,00	€ 16,50	€ 11,00
BG2 – BG2a – BG2b	€ 8,80	€ 4,40	€ 2,93
B / C	€ 25,00	€ 12,50	--
C – C2 – C3	€ 13,20	€ 6,60	€ 4,40
D2	€ 8,80	€ 4,40	€ 2,93
D3	€ 13,20	€ 6,60	€ 4,40
D5	€ 13,20	€ 13,20	€ 13,20
H3 / D3 – H3	€ 18,00	--	--
G2a – G2a/1 – G2a/2 – G2a/3 – G2a* – G2A** - G2b1 – G2d	€ 6,60	€ 3,30	€ 2,20
O1 – O1/C – O2	€ 6,60	€ 3,30	€ 2,20
G2m – G2m/a-G2m/a1 – G2m/a2 – G2m/a3 – G2m/a*c – G2m/a** - G2m/b	€ 27,50	€ 13,75	€ 9,17